



RAPPORTI DI LAVORO

Dimissioni volontarie: attenzione alla forma

Per essere efficaci, le dimissioni devono rispettare la procedura telematica.

6 dic 2025 · 2 MIN DI LETTURA

Una e-mail, una PEC o una lettera firmata possono esprimere con chiarezza la volontà del lavoratore. Ma, salvo le eccezioni previste, **non bastano a rendere efficaci le dimissioni**.

È un equivoco ancora frequente: si comunica all'azienda la decisione, si concorda l'ultimo giorno di lavoro e si ritiene concluso il passaggio. In realtà, per la generalità dei rapporti di lavoro privati, la volontà deve essere formalizzata attraverso la procedura telematica prevista dall'articolo 26 del D.Lgs. 151/2015.

La procedura che rende efficace l'atto

La modalità telematica è stata introdotta per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco e rendere certa la provenienza della dichiarazione. Finché il modulo non viene trasmesso correttamente, una comunicazione informale al datore di lavoro non sostituisce l'adempimento richiesto dalla legge.

Il lavoratore può procedere personalmente sul portale del Ministero del Lavoro, utilizzando le proprie credenziali digitali, oppure rivolgersi a uno dei soggetti abilitati: tra questi rientrano patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Cosa viene comunicato

Durante la compilazione occorre individuare il rapporto di lavoro interessato, indicare la decorrenza e scegliere la tipologia corretta tra dimissioni volontarie, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale. Al termine, il sistema genera un documento in formato PDF e lo invia automaticamente al datore di lavoro e all'Ispettorato nazionale del lavoro.

La procedura non elimina gli altri aspetti da verificare. La decorrenza indicata deve essere coerente con il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo o dal contratto individuale, salvo che ricorra una giusta causa. Forma telematica e disciplina del preavviso rispondono a esigenze diverse e vanno controllate entrambe.

Revoca ed eccezioni

La comunicazione può essere revocata entro sette giorni dalla trasmissione, utilizzando la stessa procedura. Decorso quel termine, il ripensamento non può essere gestito come una semplice revoca telematica e richiede una valutazione diversa tra le parti.

Esistono inoltre rapporti e situazioni esclusi dalla procedura ordinaria: il pubblico impiego, il lavoro domestico, alcune risoluzioni consensuali concluse in sedi protette e le ipotesi che richiedono la convalida prevista per i genitori lavoratori. Prima di applicare una regola generale, quindi, occorre sempre verificare il tipo di rapporto e la situazione concreta.

Perché la forma conta davvero

Le dimissioni non sono un passaggio da ricostruire a posteriori. Una procedura incompleta può creare incertezza sulla cessazione, sulla decorrenza e sugli adempimenti successivi dell'azienda.

La forma, in questo caso, non è un dettaglio burocratico. È la condizione che rende riconoscibile ed efficace la volontà del lavoratore. Verificarla subito tutela entrambe le parti ed evita che una scelta sostanzialmente chiara produca conseguenze formalmente sbagliate.

DOMANDE FREQUENTI

Una lettera di dimissioni firmata è sufficiente?

Di regola no. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le dimissioni devono essere presentate attraverso la procedura telematica.

Una e-mail o una PEC fanno cessare il rapporto?

No. Possono documentare la volontà del lavoratore, ma non sostituiscono la procedura richiesta per rendere efficaci le dimissioni.

Perché è prevista la procedura telematica?

Per garantire certezza alla volontà del lavoratore e contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. In questo caso la forma è parte dell'efficacia dell'atto.

RIFERIMENTI UFFICIALI

Dimissioni volontarie e procedura online — Ministero del Lavoro ↗

Contenuto informativo e divulgativo. Non costituisce consulenza professionale.
Versione PDF dell'articolo pubblicato su mattiaparisiti.it.